

Avv. Antonio Auricchio
Via R. Pappalardo n.95
80044 – Ottaviano (NA)
Telefax 081 5295227
Cell: 3332075674
antonio.auricchio@pecavvocatinola.it
avvauricchio@inwind.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE PER IL LAZIO – ROMA
RICORSO

Con istanza di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a.
Ed istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.

Nell'interesse di:

ARPAIA ANNUNZIATA nata a Pompei (Na) il 04/01/1975 c.f. RPANNZ75A44G813V e res.te in Scafati (Sa) alla via F. Cozzolino n. 43;

AURICCHIO ROSA nata a Nocera Inferiore (Sa) il 29/12/1986 c.f. RCCRSO86T69F912A e res.te in Palma Campania (Na) alla via Tirone n. 9;

BASILE MARIA ROSARIA nata a Pompei (Na) il 30/01/1987 c.f. BRSMRS87A70G813F e res.te in Poggiomarino (Na) alla via Piano Del Principe n. 115;

DELLE CAVE ROBERTA nata ad Avellino il 19/03/1984 c.f. DLLRRT84C59A509Y e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via Orazio n. 80;

FIORE CLAUDIA nata ad Napoli il 14/06/1983 c.f. FRICLD83H54F839D e res.te in Sant'Anastasia (Na) al viale Primavera n. 25;

INCARNATO ROSSELLA nata a Torre Del Greco (Na) il 13/04/1987 c.f. NCRRSL87D53L259B e res.te in Casalnuovo di Napoli (Na) alla via Cesare Battisti n. 10;

LEANO TERESA nata a Napoli il 05/12/1987 c.f. LNETRS87T45F839U e res.te in Napoli alla via Purgatorio n. 13/B;

NESPOLA SIRO nato a Napoli il 06/04/1985 c.f. NSPSRI85D06F839N e res.te in Napoli alla via Luigi Volpicella n. 169;

PARISI ANNA STELLA nata a Sarno (Sa) il 26/07/1983 c.f. PRSNST83L66I438G e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Ammaturo n. 57;

PISACANE ANTONIO nato ad Ottaviano (Na) il 28/08/1964 c.f. PSCNTN64M29G190M e res.te in Terzigno (Na) alla via San Matteo n. 4;

RODRIGUEZ MARTINA nata a Torre Del Greco (Na) il 02/07/1992 c.f. RDRMTN92L42L259G e res.te in Torre Del Greco (Na) alla via A. De Gasperi n. 62;

tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Antonio Auricchio c.f. RCCNTN56D25H860Z, con domicilio eletto in via in Roma alla Via Angelo Elmo n°106, presso lo studio dell'avv. Ciro Castaldo c.f. CSTCRI73R08G1800 in virtù della procura ad litem in calce al presente atto;

Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 ult. co e 134 ult. co e 1176 2° co e succ, come introdotti e modificati dalla legge 80/05, di voler ricevere i relativi avvisi concernenti la

sentenza, le ordinanze e tutti gli altri provvedimenti, al numero di fax 081/5295227 e/o all'indirizzo PEC antonio.auricchio@pecavvocatinola.it

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, -
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO E DI FORMAZIONE, DIREZIONE GENERALE
PER IL PERSONALE SCOLASTICO - C.F. 80185250588, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale
Trastevere 76/a – Roma – domiciliato ex lege presso **l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma** con
sede in via Dei Portoghesi n.12;

E NEI CONFRONTI DI

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA C.F. 80039860632 in persona del
Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in via Ponte Della Maddalena n. 55 – Napoli

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA C.F. 97254200153 in persona del
Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in via Pola n. 11 – Milano

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA C.F. 80062970373 in persona
del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via de' Castagnoli, 1, 40126 Bologna

Tutti domiciliati ex lege presso **l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma** con sede in via Dei
Portoghesi n.12;

- **RESISTENTI** -

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI COLLEGIALI E MONOCRATICI EX ART. 55 E 56 D. LGS. 104/2010

Del Bando di concorso emanato con il decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 01/02/2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* – n.
14, del 16 febbraio 2018, avente ad oggetto l'indizione del “*Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado*” nella parte
in cui:

1) all'art. 3, rubricato “*requisiti di ammissione*”, comma 1, recita “*Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del
decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in
possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria
di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la
specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione*” e ancora, al comma 2, “*gli insegnanti
tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad
esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017*” escludendo,
pertanto, gli odierni ricorrenti docenti ITP inseriti di diritto nella III fascia della G.I. o con riserva nella II,

non prevedendo l'applicazione dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, secondo cui *“Il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento”*;

2) all'art. 4, rubricato *“domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalità di presentazione”* nella parte in cui al comma 1, recita *“I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3”* e ancora, al comma 3 dello stesso articolo *“I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”*, non consentendo la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse;

3) Di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale che esclude la partecipazione dei ricorrenti dalla presente procedura concorsuale, previa espressa disapplicazione:

a) della legge n. 341 del 1990, recante *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”* e ss.mm.ii; nonché dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249, del 10 settembre 2010, recante Regolamento concernente: *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”* e ss. mm.ii;

c) della normativa di cui alla legge n. 107 del 2015 e del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e ss. mm.ii, per violazione della direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, così come modificato dal D.lgs. del 28 gennaio 2016, n. 15,

d) del D. Lgs n. 59 del 13/04/2017 recante *«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»*, ed in particolare dell'art. 17, comma 3, nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale di cui al bando, in relazione ai profili precisati in ricorso;

e) del D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, contenente *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

f) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 259, del 9 maggio 2017, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo previste dal decreto del Presidente della

Repubblica n. 19/2016 come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo;

g) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, e della tabella A allegata al suddetto Decreto, recante «*Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*», ed in particolare dell'art. 6 del DM nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale di cui al bando, in relazione ai profili che saranno di seguito meglio precisati;

h) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984, recante la disciplina delle procedure e dei criteri per le modalità di verifica degli *standards* professionali *in itinere* e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del *portfolio* professionale del personale docente, di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

i) per quanto di ragione, del provvedimento con il quale il Ministero ha previsto quale unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione quella individuata nel bando di concorso all'articolo 4, disponendo espressamente al comma 3 che «*I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni*»;

l) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 95, del 23 febbraio 2016, recante «*Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità*»;

m) il Decreto Ministeriale n. 995 del 15/12/2017 avente ad oggetto «*Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione*» nella parte in cui all'art. 6, comma 1, rubricato «*requisiti di ammissione*» recita «*Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado*» e ancora al comma 2, precisa «*gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017*».

PER LA DECLARATORIA

Del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova di cui al concorso indetto per il reclutamento di personale docente nella Scuola Secondaria di I e II grado, adottando, anche previa adozione di tutte le misure cautelari idonee ed opportune per consentire agli stessi di partecipare,

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1) Con il D.D.G. del 01.02.2018, pubb. sulla G.U. n. 14 del 16/02/2018, adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami - il Ministero ha indetto un “**Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado**”.

2) All’art. 3 del predetto bando rubricato “*Requisiti di ammissione*” al primo comma prescrive che alla presente procedura concorsuale, è ammesso a partecipare esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento, e precisamente recita: “*Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione*”.

3) I ricorrenti sono tutti i docenti in possesso dei requisiti richiesti per l’insegnamento nelle rispettive classi di concorso (nella III fascia della G.I.) e possiedono il titolo di studio necessario per l’accesso alla classe di concorso per cui intendono concorrere ma nessuno di loro è in possesso della richiesta abilitazione all’insegnamento.

4) In particolare i ricorrenti sono docenti laureati ma non abilitati e chiedono di poter partecipare al concorso oggetto di impugnazioni in differenti classi di concorso e regioni e precisamente:

- Arpaio Annunziata, in possesso della laurea magistrale in materie letterarie conseguita nell’anno 1998/99, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso A022 nella regione Campania.

- Auricchio Rosa, in possesso della laurea magistrale in giurisprudenza e dei relativi esami di economia necessari per l’insegnamento, conseguiti rispettivamente nell’anno 2011/12 e nell’anno 2013/2014, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso A046 nella regione Campania.

- Brasile Maria Rosaria, in possesso della laurea magistrale in giurisprudenza e dei relativi esami di economia necessari per l’insegnamento, conseguita entrambi nell’anno 2016/17, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso A046 nella regione Lombardia.

- Delle Cave Roberta, in possesso della Laurea in Filologia moderna conseguita nell’anno 2008/09, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso A012/A022 nella regione Campania.

- Fiore Claudia, in possesso della Laurea in biotecnologie mediche conseguita nell'anno 2008/09, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso A028/A050 nella regione Campania.
- Incarnato Rossella in possesso della Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari conseguita nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso A031 nella regione Campania.
- Leano Teresa, in possesso della Laurea in Scienze degli alimenti e nutrizione conseguita nell'anno 2012/13, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso A031 nella regione Campania.
- Nespola Siro, in possesso della Laurea in Scienze Motorie conseguita nell'anno 2014/15, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso A048-A049 nella regione Campania.
- Parisi Anna Stella, in possesso della laurea magistrale in giurisprudenza e dei relativi esami di economia necessari per l'insegnamento, conseguiti rispettivamente nell'anno 2013/14 e 2014/15, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso A046 nella regione Campania.
- Pisacane Antonio, in possesso della laurea I.S.E.F. conseguita nell'anno 1989/90, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso A048 - A049 nella regione Campania.
- Rodriguez Martina in possesso della Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari conseguita nell'anno 2016/17, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso A031-A034 nella regione Emilia Romagna;

5) in ragione delle condizioni soggettive testè riportate e documentate, che legittimano l'interesse dei ricorrenti ad impugnare il presente bando, si evince chiaramente un'identità di situazioni sostanziali e processuali che accomuna tutti i ricorrente (laureati non abilitati) e che esclude un conflitto di interessi tra gli stessi;

6) Infatti i ricorrenti, chiedono di poter concorrere, in condizioni di parità con gli altri candidati, al concorso indetto dall'amministrazione resistente;

7) Il bando prevede, inoltre, la presentazione della domanda di partecipazione esclusivamente con modalità telematiche pertanto il sistema informatico preludeva l'accesso ai docenti non abilitati impedendo ai ricorrenti di inoltrare la domanda di partecipazione nelle modalità indicate all'art. 3, comma 1 del bando.

8) Tuttavia i ricorrenti hanno provveduto ad inviare al M.I.U.R. e agli Uffici Scolastici Regionali di riferimento, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda di partecipazione redatta in formato cartaceo specificando tutti i dati richiesti dal bando, provvedendo altresì ad allegare il bonifico bancario attestante il pagamento dei diritti di segreteria pari ad euro 5,00 (cinque) per ogni classe di concorso o ambito verticale per i quali concorrono (come da autocertificazione agli atti).

Il decreto impugnato, nelle relative parti di cui esclude i ricorrenti dalla partecipazione al concorso appare manifestamente illegittimo, inoltre foriero di danni, gravi ed irreparabile, per i ricorrenti, se ne chiede, pertanto l'annullamento, previa sospensiva, per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

A) SUI REQUISITI DI AMMISSIONE – ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 3, COMMA 1, DEL D.D.G. 01 FEBBRAIO 2018 PUBBL. SULLA G.U. IL 16/02/2018 PER:

1) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI – ECCESSO DI POTERE PER FALSITA DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO

L'art. 402 del D.Lgs. 297/94 subordina la partecipazione ai concorsi per l'assunzione nella scuola, al possesso dell'abilitazione, **tale condizione per essere legittima, postula che agli interessati venga fornita la costante e piena possibilità di abilitarsi.**

L'Amministrazione, infatti, deve assicurare la possibilità al docente di intraprendere la professione di insegnante, tanto più che l'insegnamento costituisce una forma di attività lavorativa oggetto di specifica attenzione e tutela da parte della nostra Carta Costituzionale (artt. 33 e 35).

Ed invero, una norma in tanto può legittimamente imporre il possesso dell'abilitazione ai fini della partecipazione ai concorsi per l'assunzione nella scuola, in quanto l'Amministrazione si sia concretamente e costantemente impegnata ad istituire ed organizzare corsi abilitanti.

Di contro, laddove l'attività dell'Amministrazione difetti di tale garanzia, la previsione del requisito dell'abilitazione non è suscettibile di legittima applicazione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - e il Consiglio di Stato con svariate sentenze ed ordinanze, in modo pressoché pacifico, hanno ritenuto possibile addivenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.1, comma 107, della legge del 13 luglio 2015, n.107, adducendo la legittimità dell'art. 3 comma 1 del Decreto 106 del 23 febbraio 2016, nella parte in cui limitava l'accesso al concorso pubblico del 2016 ai soli abilitati, purché *“anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sia stato attivato e portato a compimento quantomeno un percorso abilitativo c.d. “ordinario” – ossia aperto all'accesso di chiunque sia munito del prescritto titolo di studio”* (Consiglio di Stato ordinanza n. 4410/2016 e 4411/2016; TAR Roma ordinanza n. 1600/2016 e 1732/2016).

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale appare opportuno, nel caso di specie, scindere due differenti ipotesi di illegittimità del bando oggetto di impugnazione, in ragione della differente posizione dei ricorrenti. Al fine di provare l'assoluta fondatezza delle doglianze mosse appare doveroso compiere un distinguo tra il mancato conseguimento del titolo abilitativo per circostanze oggettive e per circostanze soggettive.

- PER CIRCOSTANZE OGGETTIVE

Come già ribadito pocanzi, la giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto legittimo l'art.1, comma 107, della legge del 13 luglio 2015, n.107, purché *“anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sia stato attivato e portato a compimento quantomeno un percorso abilitativo c.d. “ordinario” – ossia aperto all’accesso di chiunque sia munito del prescritto titolo di studio”*. A tal fine, in ottemperanza al D.M. 10 settembre 2010, n.249, è stato istituito il Tirocinio Formativo Attivo (TFA), un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale istituito dalle università che attribuisce, all'esito di un esame finale, il titolo di abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dal D.M. n. 39/1998.

In particolare, il primo ciclo di TFA veniva attivato per l'anno 2011/2012, mentre il secondo ciclo veniva attivato, tre anni dopo, con il decreto ministeriale n.312 del 16 maggio 2014 per l'anno 2014/2015.

Tuttavia, i ricorrenti risultano privi del titolo abilitativo all'insegnamento per la classe di concorso nella quale chiedono di poter concorrere.

Ai fini della partecipazione al concorso in oggetto, il mancato conseguimento del titolo abilitativo non può essere imputato alla *“mancata attivazione del corso”*, bensì a circostanze soggettive ed oggettive.

Nel caso di specie occorre fare un distinguo.

I docenti **Nespola Sirio, Rodriguez Martina, Brasile Maria Rosaria, Auricchio Rosa e Parisi Anna Stella** non sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento in quanto non sono mai stati nelle condizioni oggettive di svolgere un percorso abilitante.

Viceversa i ricorrenti **Delle Cave Roberta, Fiore Claudia, Leano Teresa, Incarnato Rossella, Arpaia Annunziata e Pisacane Antonio** non sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento in ragione di circostanze soggettive.

Il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 4410/2016 tenuto conto del precedente di Sezione costituito dall'ordinanza n. 1600/2016 del 29.4.2016, non smentito, quanto piuttosto confermato, dall'ulteriore precedente costituito dall'ordinanza n. 1732/2016 del 6.5.2016, ha ammesso i docenti laureati e non abilitati (come le ricorrenti) a svolgere le prove suppletive sulla base di un'osservazione assolutamente immune da censura.

Il Consiglio di Stato, considerato che *“la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richieda (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell'abilitazione all'insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all'art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di cui qui trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015; ma che a tutti tali concorsi, nondimeno, continui altresì ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all'art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – debba prescindere dal possesso dell'abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” (...)con l'ulteriore corollario che, fino a tale momento, appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall'abilitazione”*.

Il Consiglio di Stato, pur ritenendo che “*a decorrere dall’anno 2010 risultano essere stati banditi due cicli di TFA per gli anni accademici 2011/2012 e 2014/2015, due percorsi formativi per il sostegno e un PAS per l’anno 2013*”, con ordinanza n. 4410/2016 statuiva che fosse legittima l’ammissione con riserva dei ricorrenti, docenti laureati e non abilitati, in quanto **non risultava che il Giudice di primo grado avesse incontrovertibilmente assodato che i ricorrenti non li avessero frequentati pur potendolo effettivamente fare.**

Il Consiglio di Stato, ha così cristallizzato il principio di “effettività” del percorso abilitativo.

Se è pur vero che sono stati attivati dei percorsi abilitativi, i ricorrenti Nespola, Rodriguez, Brasile, Auricchio e Parisi, non hanno potuto, materialmente e oggettivamente, partecipare ai corsi di abilitazione in quanto non ne avevano all’epoca i requisiti avendo conseguito la laurea, o gli esami propedeutici, successivamente all’attivazione degli stessi.

Il Ministero dell’Istruzione ha escluso, con il bando oggetto di impugnazione, tutti i docenti che, non hanno di fatto, oggettivamente e concretamente, avuto la possibilità di frequentare dei corsi abilitativi ordinari o straordinari per cause non imputabili agli stessi.

Infatti, occorre precisare che il Ministero non ha bandito alcun percorso abilitativo nel 2015 – 2016 – 2017 e 2018 né tanto meno ha permesso l’ammissione con riserva per i docenti che erano sprovvisti di tale abilitazione in quanto non erano rientrati, temporaneamente, nel TFA del 2014 come i ricorrenti richiamati.

Pertanto, la fondatezza delle ragioni dei ricorrenti Nespola, Rodriguez, Brasile, Auricchio e Parisi si fonda sulla “impossibilità oggettiva” di acquisire il titolo abilitativo all’insegnamento, espressamente richiesto dall’art.1, comma 107, della legge del 13 luglio 2015, n.107 e, pedissequamente, dall’art. 3 del Bando impugnato ai fini della partecipazione alla classe di concorso di cui trattasi.

- PER CIRCOSTANZE SOGGETTIVE.

A partire dall’anno accademico 2008/2009 ai laureati che avessero voluto intraprendere la professione di insegnante era precluso l’accesso alle SSIS, oramai sospese e, i TFA non erano ancora stati avviati.

In sostanza costoro, in ragione della mancata attivazione delle procedure dirette al conseguimento della abilitazione, si sono trovati nella impossibilità – evidentemente loro non imputabile – di conseguire l’abilitazione.

A colmare questo vuoto legislativo è intervenuto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, che, all’art. 15, ha dettato nuove norme di prima applicazione per l’organizzazione dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo.

Il Tirocinio Formativo Attivo, istituito dal ministro Gelmini con D.M. n. 249/10, avrebbe dovuto costituire il percorso abilitante, **con cadenza annuale**, che andava a sostituire la vecchia SSIS divenendo, pertanto, l’unica via possibile per accedere all’insegnamento, con posti calcolati sul fabbisogno regionale per ogni classe di concorso.

Senonché tali corsi venivano istituiti a numero chiuso e, pertanto, per il relativo accesso era necessario superare prove preselettive e selettive.

Nei sei anni successivi all'emanazione del D.M n. 249 del 2010 venivano istituiti soltanto due cicli di TFA precisamente per gli anni 2011/2012 e 2014/2015.

Durante gli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 non veniva organizzato alcun corso abilitante.

In ragione di tale dati oggettivi, ci si chiede: **è possibile affermare che il Ministero dell'Istruzione abbia concretamente dato a tutti i docenti la possibilità di abilitarsi?**

A parere dello scrivente procuratore NO.

NO, perché non vi è stata continuità nella programmazione e realizzazione di percorsi abilitanti.

NO, perché l'esiguo numero di posti banditi rendeva di fatto possibile l'abilitazione ad un numero di docenti infinitamente inferiore rispetto ai richiedenti.

Ancora, se la discontinuità e l'esiguo numero di percorsi abilitanti attivato non fosse già di per sé sufficiente a giustificare l'illegittimità del bando impugnato, occorre sottolineare e ribadire la circostanza che tali percorsi non davano a tutti i docenti la possibilità di abilitarsi proprio in quanto venivano istituiti a **NUMERO CHIUSO e con COSTI ELEVATISSIMI.**

Parte della dottrina ha più volte censurato l'apposizione di una soglia minima di ingresso (numero chiuso) nell'accesso ai percorsi abilitativi e sottolineato la profonda discriminazione che scaturisce dal condizionare la possibilità di abilitarsi dei docenti, al pagamento di ingenti, e spesso proibitive, somme di denaro (per la Campania il costo del TFA era di circa € 3.000 a candidato).

Nel caso di specie, infatti, non va sottaciuta la circostanza che i ricorrenti Arpaia Annunziata, Leano Teresa, Delle Cave Roberta, Fiore Claudia, Pisacane Antonio ed Incarnato Rossella hanno sempre insegnato come docente in III fascia e gli obblighi di frequenza imposti dal TFA avrebbero reso di fatto impossibile lo svolgimento dell'attività di insegnante, con pesanti ripercussioni economiche sull'intero nucleo familiare.

Condizionare la partecipazione ad un percorso abilitativo per l'insegnamento, alla capacità economica del candidato, non solo di poter assolvere agli oneri di iscrizione del corso, ma anche e soprattutto, alla possibilità rinunciare a lavorare per seguire in modo costante ed assiduo il tirocinio, appare assolutamente illegittimo e incostituzionale.

Ad avallare l'eccezione di illegittimità per numero chiuso e per l'eccessiva onerosità nei percorsi abilitativi è intervenuto da ultimo il Comitato Economico Sociale Europeo il quale ha deliberato che per quanto riguarda i concorsi per la Specializzazione Sostegno, TFA e PAS, è illegittimo istituire un concorso a numero chiuso con superamento di un triplo test di sbarramento.

L'illegittimità di tale sbarramento diviene ancor più evidente analizzati gli elevati costi di frequentazione, interamente a carico dei partecipanti, e gli obblighi di frequenza.

Il Comitato Europeo ha evidenziato una mancanza di riconoscimento dell'esperienza lavorativa maturata dagli insegnanti e una mancata organizzazione che renda possibile la frequenza degli stessi con le esigenze lavorative/famigliari, anche a tempo determinato.

Nel dettaglio del documento, si legge che *"...le modalità operative dei corsi di formazione, e la mancanza di riconoscimento dell'esperienza del lavoro precedente, colpiscono in modo grave la categoria dei supplenti, creando così una situazione di discriminazione..."*.

Nel parere del Comitato Europeo Sociale Europeo è stato censurato tutto l'impianto del sistema di formazione degli insegnanti previsto dal Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 – *Regolamento sulla Formazione Iniziale degli Insegnanti* - inclusi PAS, TFA e percorsi per l'acquisizione della specializzazione sul sostegno.

Il 18 Ottobre 2016, la Comitato Economico Sociale Europeo ha riconosciuto la violazione dell'art. 10 della Carta Sociale – *Diritto alla formazione professionale* – in congiunzione alla lettera E – *principio di uguaglianza nel godimento dei diritti elencati dalla carta* – in relazione non solo alle modalità di allestimento e accesso dei percorsi per l'acquisizione della specializzazione per le attività di sostegno didattico, ma anche di TFA e PAS.

"Il Comitato ritiene che la situazione dei supplenti di III fascia merita di essere presa in esame, non per quanto riguarda la qualifica secondo l'ordinamento statale o lo status, ma in modo autonomo in relazione ai compiti assegnati, l'autorità gerarchica e le attività svolte, ritenendo in particolare determinante quest'ultimo aspetto".

Partendo dalla disamina del principio di eguaglianza e quindi dalla considerazione che i docenti hanno diritto ad un uguale trattamento, indipendentemente dalla qualifica o dalla durata contrattuale, il Comitato Economico Sociale Europeo ha riconosciuto illegittime le disparità di trattamento tra i docenti precari di II e III fascia d'Istituto e quelli di ruolo, in relazione all'accesso ai percorsi di formazione.

Inoltre, nel ribadire il diritto alla formazione professionale, ha sancito l'illegittimità delle misure con cui i percorsi per l'acquisizione dell'abilitazione e della specializzazione vengono allestiti, censurando le modalità di allestimento degli stessi ed in particolare i costi, gli obblighi di frequenza, la mancanza di misure adeguate a sostegno dei docenti impegnati nella frequenza e il fatto che non siano pienamente compatibili con l'attività lavorativa.

Lo sforzo richiesto ai docenti, per il conseguimento delle succitate qualifiche, è ritenuto eccessivo, quindi si auspica l'attivazione di un sistema che riconosca, valorizzi e certifichi l'esperienza professionale maturata, ampiamente sottostimata dal sistema attuale.

In considerazione del fatto che la qualifica di docente abilitato è frutto delle illegittime modalità di formazione dei percorsi abilitativi, così come riconosciuto dal Comitato Economico Sociale Europeo, parimenti illegittima deve essere qualificata l'esclusione dei docenti laureati che, non si sono abilitati in quanto non sono stati messi in condizione di frequentare il TFA in ragione dell'intrinseca illegittimità dello stesso.

Pertanto, nel caso dei ricorrenti Leano Teresa, Delle Cave Roberta, Fiore Claudia, Incarnato Rossella, Pisacane Antonio e Arpaia Annunziata la mancata frequentazione di un percorso abilitativo, deve essere ascritto in un ipotesi di impossibilità solo apparentemente soggettiva ma che in realtà si sostanzia

in una mala gestio dell'Amministrazione Pubblica e, de relato, in una impossibilità concreta della ricorrente di frequentare il TFA in quanto attuato con modalità illegittime.

Siffatte criticità procedurali comportano l'illegittimità degli atti impugnati in quanto è palese che l'Amministrazione non può, da un lato, organizzare corsi abilitanti secondo modalità che non consentono la partecipazione concreta a tutti gli aspiranti insegnanti e, dall'altro, fissare la regola secondo cui l'accesso al concorso sarebbe subordinato al possesso di una abilitazione che di fatto non dà la possibilità di conseguire a tutti.

In tal senso si è espresso anche codesto il TAR - Roma (v. Sez. III Bis decc. nn. 10528/2014 e 11697/2914; v. pure CDS. N. 105/2015).

Contrasta infatti radicalmente con il quadro legislativo ora descritto e con la stessa Carta Costituzionale (artt. 33, 35, 51 e 97, Cost.) stabilire, ai fini della partecipazione ai concorsi nella scuola, il requisito dell'abilitazione senza però subordinare l'obbligatorietà di tale requisito alla circostanza che l'Amministrazione organizzi i corsi abilitanti **con la dovuta continuità, tempestività, generalità ed accessibilità.**

2) VIOLAZIONE ARTT. 3, 33, 51 E 97, COST.; ART. 1, COMMI 79, 107 E 110, L. N. 107/2015: DECRETO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 30 GENNAIO 1998, N. 39; D.I. 26 MAGGIO 1998; ARTT. 1, 2 E 5, D.I. 24 NOVEMBRE 1998, N. 460; D.M. 26 LUGLIO 2007; D.I. 9 LUGLIO 2009; ARTT. 7, 8 E 15, D.M. 10 SETTEMBRE 2010, N. 249 – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO D'ISTRUTTORIA, DELLA FALSITA' DEI PRESUPPOSTI, DELLA ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA' E IRRAGIONEVOLEZZA, DELL'INGIUSTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, DELL'OMESSA MOTIVAZIONE NONCHE' DELLO SVIAMENTO DI FUNZIONE.

L'art. 1, comma 110, L. n. 107/2015 dispone che *“a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami di cui all'art. 400 di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”*.

Il successivo comma 114 fa espresso riferimento al concorso che avrebbe dovuto essere bandito entro il 1° dicembre 2015.

La circostanza secondo cui il possesso dell'abilitazione costituisce titolo per partecipare alle procedure concorsuali risulta, peraltro, ripresa dall'art. 3 del D.P.R. n. 19/2016 recante razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso.

Il Ministero ha interpretato la normativa di cui sopra nel senso che, per il concorso di cui al D.D. n 106/2016 bandito per il reclutamento nella scuola secondaria, così come per i concorsi banditi per la scuola primaria e dell'infanzia nonché per i posti di sostegno (D.D. nn. 105 e 107/2016), possa essere inserita, de plano, nella

lex specialis della procedura, la clausola secondo cui l'accesso alla procedura selettiva sarebbe tassativamente subordinato al possesso dell'abilitazione (art. 3, D.D. n. 106/2016).

Senonché, una lettura costituzionalmente orientata della norma di cui al comma 110 anzidetto avrebbe dovuto condurre il Ministero a ritenere applicabile la previsione de qua compatibilmente con le discipline transitorie che venivano in rilievo e con l'effettiva introduzione di percorsi abilitanti generalizzati, aperti a tutti gli aspiranti.

Imporre in termini vincolanti il requisito dell'abilitazione postula, ai fini della legittimità del sistema, che l'organizzazione dei relativi percorsi abilitanti avvenga secondo canoni di generalità, anche sotto il profilo della possibilità di accesso.

In tal senso, sulla mancata coerenza del sistema risultante dalla scelta del Ministero di ritenere da subito ed indiscriminatamente operativa la condizione della previa abilitazione ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale di cui è causa, si richiama l'attenzione dell'III.Mo Tribunale sulle seguenti circostanze.

L'art. 400, D.Lgs. n. 297/1994, nel testo novellato dalla L. n. 107/2015, detta la disciplina a regime dei concorsi per titoli ed esami, disciplina speciale rispetto alla normativa generale di cui alla L. n. 107/2015.

In detto articolo non si rinviene alcuna indiscriminata imposizione del requisito del previo possesso dell'abilitazione ai fini dell'accesso ai concorsi.

La stessa annotazione vale per il successivo art. 402 – norma parimenti speciale rispetto alla disciplina generale di cui alla L. n. 107 - che regola i requisiti generali di ammissione alle procedure di reclutamento, per il quale, fino alla piena attuazione del sistema formativo del personale docente, il titolo di studio conseguito ed attribuito diritto ad accedere alle classi di concorso legittima il docente a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale.

Peraltro, a mente dell'art. 1, comma 107, L. n. 107/2015, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo o d'istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.

Ne discende che, secondo il vigente impianto normativo, tutti i docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie d'istituto fino all'anno scolastico 2015/2016, ancorché privi di abilitazione, possono e potranno prestare attività d'insegnamento nella scuola pubblica.

Ma, se dunque l'abilitazione non costituisce condizione imprescindibile per prestare attività di docente, la sua mancanza non può all'evidenza assurgere, almeno ad oggi, a condizione ostativa alla partecipazione a pubblici concorsi in relazione ai quali il docente viene ammesso all'insegnamento solamente all'esito di prove rigorosamente selettive.

Quest'ultima considerazione conduce ad un'ulteriore annotazione.

Subordinare l'accesso alle graduatorie ad esaurimento ovvero (dall'a.s. 2016/2017) d'istituto al previo possesso dell'abilitazione può avere un senso in quanto, inserito nella graduatoria, il docente può essere chiamato a prestare attività di docente, senza essere sottoposto ad ulteriori accertamenti in punto di professionalità.

Discorso del tutto opposto vale invece per le procedure concorsuali per titoli ed esami, quale quella di cui è causa.

In questo caso il docente chiede di poter partecipare al concorso proprio per dimostrare, in termini sia assoluti che comparativi rispetto agli altri candidati, il livello della propria professionalità affrontando prove dure e selettive, di tal ch  appare ingiusto, incongruo e sproporzionato precludergli tale possibilit .

Ma v'  di pi .

L'art. 10 del bando dispone che *“i docenti assunti ricevono le proposte d'incarico, di durata triennale, di cui all'art. 1, commi 79, 80, 81 e 82 della Legge”* (NDR L. n. 107/2015).

Ebbene, il richiamato comma 79 (Legge 107 del 2015) recita: *“il dirigente scolastico pu  utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purch  posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purch  non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”*.

Da tale disposizione emerge dunque, inequivocabilmente, come, ai fini dell'insegnamento nella scuola pubblica, secondo l'impianto di cui alla L. n. 107, il possesso dell'abilitazione non costituisce una condizione imprescindibile.

Quel che rileva   il possesso di un patrimonio culturale (titolo di studio) coerente con l'insegnamento da impartire.

Orbene, l'insieme delle circostanze suesposte avrebbero dovuto indurre il Ministero a non subordinare il concorso di cui   causa al tassativo requisito della previa abilitazione alla luce di un'interpretazione sistematica, teleologica e costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 110, L. n. 107, citata e del complessivo quadro normativo che viene in rilievo al fine di assicurare un agire dell'amministrazione coerente, logico e non discriminatorio.

E ci  alla luce anche dei mezzi di censura che seguono.

- DECRETO MINISTERIALE N. 460 DEL 1998 – DISCIPLINA TRANSITORIA

L'art. 4, comma 2, L. n. 341/1990, aveva demandato alle Universit  l'istituzione di specifiche scuole di specializzazione, articolate per indirizzi, ai fini della formazione degli insegnanti delle scuole secondarie, con la previsione di un esame finale per il conseguimento di un diploma avente efficacia abilitante all'insegnamento (per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea).

Con decreto del Ministro dell'Universit  26 maggio 1998, adottato di concerto con il Ministro dell'Istruzione, erano stati fissati i criteri generali per la disciplina e l'organizzazione, da parte delle universit , delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (le c.d. S.S.I.S.).

L'art. 1, comma 8, L. n. 315/1998, nell'integrare l'art. 4 della L. n. 341/1990 (inserendo il comma 2 bis), ha poi stabilito che, con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione adottato di concerto con il Ministro

della Funzione Pubblica ed il Ministro del Tesoro, sarebbero state adottate norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola secondaria.

Sulla base delle norme suesposte è stato dunque adottato il decreto interministeriale (Ministero Pubblica Istruzione, Ministero Funzione Pubblica, Ministero del Tesoro) 24 novembre 1998, n. 460, pubblicato sulla G.U. 7 giugno 1999, n. 131, con il quale è stata dettata la disciplina transitoria di cui sopra.

Il D.I. n. 460/1998 in parola all'articolo 2 dispone infatti che possono *“partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'art. 1 (NDR i concorsi a cattedre per titoli ed esami banditi successivamente al 1^a maggio 2002, momento in cui si supposeva sarebbe entrato a regime il nuovo sistema di formazione del personale docente), anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto (NDR 22 giugno 1999) siano già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data consentano l'ammissione al concorso. Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che conseguono la laurea entro gli anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati al comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998/1999”*.

Ora, è evidente come l'intendimento dell'Amministrazione fosse quello di consentire la partecipazione ai concorsi banditi successivamente al 1 maggio 2002, a tutti coloro che, al momento dell'entrata in vigore del D.I. n. 460/1998, fossero in possesso di un titolo che, secondo le regole vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (22 giugno 1999), consentiva la partecipazione al concorso, ovvero fossero iscritti al relativo corso di laurea, e ciò a prescindere dal conseguimento dell'abilitazione questo in ossequio a quel noto principio di civiltà giuridica secondo cui, in via postuma, non è possibile depotenziare gli sbocchi professionali che sono propri del titolo di studio al momento del suo conseguimento ovvero dell'iscrizione al relativo corso di studi.

Ebbene, nella specie deve concludersi che il bando è illegittimo per aver ignorato le prescrizioni transitorie del D.I. n. 460/1998, senza attualizzarle rispetto alla procedura concorsuale di cui è causa.

Ma procediamo per gradi.

Nella specie per comprendere quali fossero le potenzialità dei titoli di studio richiamati dall'art. 2, D.I. n. 460/1998, occorre avere riguardo al D.M. 30 gennaio 1998, n. 39.

Il decreto in parola, infatti, all'articolo 1 disponeva che *“le classi di concorso a cattedre sono quelle indicate nella tabella annessa al presente decreto”*.

Senonché, a coloro che si sono laureati negli anni accademici richiamati nell'art. 2, D.I. n. 460/1998, si sono aggiunti tutti coloro che si sono laureati negli anni accademici successivi e che pure sono in possesso di titolo di studio che avrebbe consentito e consentirebbe il conseguimento dell'abilitazione attraverso la frequenza in passato delle SSIS, oggi dei TFA (Tirocinio Formativo Attivo).

Ebbene, la deroga di cui all'art. 2, D.I. n. 460/1998 è finalizzata a consentire la indistinta partecipazione ai futuri concorsi di tutti coloro che, nelle more, avessero conseguito comunque un titolo di studio valido per l'accesso secondo le disposizioni di cui alla citata tabella A annessa al D.M. 39 del 1998.

Ma se così è, va allora osservato come, **in base a disposizioni regolamentari sopravvenute, è stata espressamente riconosciuta l'equivalenza normativa fra titoli di laurea del vecchio ordinamento e titoli di laurea del nuovo ordinamento, tanto ai fini dei pubblici concorsi in generale quanto, in particolare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle singole classi di concorso.**

Al riguardo è bene ricordare che, con il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, emanato pochi mesi dopo la pubblicazione del D.I. n. 460/1998, è stata rinnovata (art. 3) la tipologia di titoli di studio rilasciati dalle università prevedendo, tra gli altri, la laurea, di durata triennale, la laurea specialistica (LS) di durata quinquennale (3+ 2).

Con il successivo D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, la laurea specialistica è stata sostituita (art. 3) con la laurea magistrale (LM) sempre di durata quinquennale.

Quindi, con il D.M. 9 febbraio 2005, n. 22, è stata approvata apposita tabella (tab. A) nella quale sono indicate, per ogni classe di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, le lauree specialistiche che consentono l'ammissione alle prove di accesso alle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento Secondario (SSIS) nonché l'assunzione con contratto a tempo determinato del personale docente.

Ciò in conformità ai decreti ministeriali 7 novembre 2003 e 18 maggio 2004 che comprendono le lauree specialistiche tra i titoli che consentono l'accesso alle SSIS ed al parere del Consiglio Universitario Nazionale 6 novembre 2003 relativo all'equiparazione dei diplomi di laurea secondo il previgente ordinamento (DL) alle nuove classi di lauree specialistiche.

Pertanto, **in forza del D.M. 26 luglio 2007 è stata parimenti stabilita la corrispondenza tra lauree magistrali e lauree specialistiche ai fini dell'accesso alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39/1998.**

Successivamente, più in generale, con il D.I. 9 luglio 2009 è stata fissata, ai fini della partecipazione a pubblici concorsi, l'equiparazione, per ciascun titolo di laurea, tra diplomi di laurea del previgente ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) ex D.M. n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex D.M. n. 270/2004.

Da ultimo è stato emanato il D.P.R. n. 19/2016 che, nel razionalizzare ed accorpare le classi di concorso, ha regolamentato i titoli di studio per il relativo accesso, precisando altresì che il possesso dell'abilitazione costituisce titolo per la partecipazione ai corrispondenti concorsi pubblici (artt. 2 e 3).

Da ultimo, per completare il quadro, va rammentato come il Regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione 10 settembre 2010, n. 249, nell'istituire in applicazione dell'art. 2, comma 416, L. n. 244/2007 i corsi di tirocinio formativo attivo con esame finale (TFA) ovvero, nel testo novellato, i PAS (percorsi abilitanti speciali) aventi efficacia abilitante ai fini dell'insegnamento nelle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 (corsi sostitutivi delle sopresse SSIS), riconosca, ai fini della formazione degli insegnanti della scuola secondaria di 1^a e 2^a grado, quale titolo di accesso ai TFA il possesso della laurea magistrale (art. 7, comma 1 e art.8, comma 1).

Anzi, il successivo art. 15 del D.M. n. 249/2010, nel dettare disposizioni transitorie, stabilisce che conseguono l'abilitazione, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo, coloro che siano in possesso di laurea del vecchio ordinamento (D.M n. 39/1998).

Il quadro regolamentare testé descritto è dunque caratterizzato, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, da una perfetta equivalenza tra titoli di laurea del vecchio ordinamento e il nuovo ordinamento.

Ne consegue che il Ministero, nel bandire il concorso di cui è causa, avrebbe dovuto fare integrale e corretta applicazione dell'art. 2 del D.I. n. 460/1998.

Ciò consentendo di partecipare alla procedura concorsuale sia i laureati del vecchio ordinamento contemplati espressamente dalla norma anzidetta, sia ai laureati che, seppure in anni accademici successivi a quelli letteralmente ivi richiamati, fossero comunque in possesso di un titolo di studio che consentiva loro il conseguimento dell'abilitazione per una delle classi di concorso di cui al D.M. n. 39/1998 (Oggi D.P.R. n. 19/2016).

Il bando impugnato, all'opposto, non ha richiamato la normativa transitoria di cui al D.I. n. 460 e questo nonostante il Consiglio di Stato, con riferimento al concorso indetto nel 2012 (la procedura concorsuale precedente a quella di cui è causa) avesse già fatto proprio il principio di cui sopra (dec. n. 105/2015), precisando come l'attualizzazione della disciplina transitoria (nel senso di consentire la partecipazione al concorso anche ai docenti non abilitati che abbiano conseguito il titolo di studio successivamente alle date richiamate nell'art. 2, D.I. n. 460/1998) **sia una conseguenza necessitata, derivante dalla mancata istituzione di corsi abilitanti aperti a tutti.**

3) ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DERIVATA. – QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA, 110, L. N. 107/2015 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 35, 51 E 97, COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI – ECCESSO DI POTERE PER FALSITA' DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – ARBITRARIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Fermo restando quanto dedotto e ribadito in merito all'inapplicabilità dell'art. 1, comma 110 della Legge 107 del 2015, in via subordinata, qualora si ritenesse che tale articolo imponga incondizionatamente il possesso dell'abilitazione ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale di cui è causa, senza essere suscettibile di interpretazioni costituzionalmente orientate, dovrebbe allora immediatamente denunciarsene l'illegittimità costituzionale per violazione dei canoni costituzionali di cui agli artt. 3, 33, 35, 51 e 97, Cost..

L'accesso alla professione di docente costituisce l'accesso ad una forma di impiego che, per la sua particolare funzione sociale, deve essere regolata secondo principi di uguaglianza, ragionevolezza, efficienza e buon andamento, assicurando la massima partecipazione dei cittadini, in condizioni di parità, alle relative procedure concorsuali (art. 3, 33, 35, 51 e 97, Cost.).

Ne discende che risulta violare i canoni suesposti ritenere che i docenti possano essere discriminati ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali in ragione del possesso o meno dell'abilitazione considerato che, come in precedenza illustrato, i corsi abilitanti non sono stati organizzati con continuità e secondo modalità atte a consentire una partecipazione generalizzata (v. questione numero chiuso e prove selettive per essere ammessi al corso e all'esame finale).

Peraltro, in un contesto in cui l'accesso alla professione docente nel settore privato e pubblico (docenti di III fascia) non è subordinato alla condizione del possesso della previa abilitazione, richiedere tale condizione per consentire la partecipazione ad un pubblico concorso, in relazione al quale il candidato viene immesso in ruolo solo all'esito del superamento di dure prove selettive, appare contrario alle regole della ragionevolezza, dell'uguaglianza e della più ampia e libera partecipazione alle procedure concorsuali pubbliche.

Ed infatti prevedere che l'immissione in ruolo sia subordinata al previo possesso dell'abilitazione è coerente e ragionevole nell'ipotesi in cui il docente sia assunto in ruolo proveniente dalle GAE, senza il filtro di un concorso, ma non certo nell'ipotesi in cui l'immissione in ruolo costituisca invece l'esito del positivo superamento di un pubblico concorso.

Né può sottacersi che il principio del pubblico concorso sia stato frustrato anche per effetto di una disciplina la cui scansione temporale non è affatto ragionevole.

La L. n. 107/2015, con la quale viene statuita quale requisito di accesso ai concorsi pubblici il possesso dell'abilitazione all'insegnamento, è stata pubblicata nella G.U. del 15 luglio 2015.

Il bando impugnato è stato emanato il 01 febbraio 2018.

Dal 2015 al 2018 non è stato bandito alcun percorso abilitante ordinario o straordinario.

Ciò rendeva impossibile per qualsiasi docente non abilitato conseguire l'abilitazione richiesta dalla norma di legge.

Delle due dunque l'una.

O si ritiene che, sulla base di una lettura costituzionalmente e ragionevolmente orientata, il bando avrebbe dovuto disporre una deroga al requisito dell'abilitazione (di qui la sua illegittimità per non aver operato in tal senso).

Ovvero si ritiene che la norma di legge sarebbe stata ostativa ad una siffatta deroga ed, allora, se ne deve denunciare la sua illegittimità costituzionale per irragionevolezza e discriminatorietà, oltre che per contrarietà al principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

E' evidente, infatti, che è stato frustrato il legittimo affidamento maturato dai ricorrenti sulla bontà del titolo di studio posseduto a consentire la partecipazione al concorso *de quo*, stante la mancata attuazione di percorsi abilitativi aperti alla generalità degli aspiranti.

4) VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE - D.Lgs. 206/2007 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 97 DELLA COSTITUZIONE– VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI – ECCESSO DI POTERE PER FALSITA' DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – VIOLAZIONE

DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

L'Unione Europea, con la Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, recepita nel nostro ordinamento con D. L.vo n. 206 del 2007, ha chiarito che i titoli culturali costituiscono delle qualifiche complete.

L'insegnamento, in Italia come nel resto dell'Unione Europea, è una professione che può essere svolta solo previa acquisizione del titolo di formazione, titolo che, in ragione di quanto precisato nella direttiva richiamata, i singoli docenti laureati posseggono.

La direttiva 2005/36/CE ha infatti precisato che devono considerarsi abilitati i laureati ritenuti dallo stesso ordinamento idonei per accedere all'insegnamento (nella III fascia G.I.).

Ciò appare di per sé sufficiente a legittimare la richiesta dei ricorrenti a veder riconosciute le proprie ragioni e a partecipare al concorso oggetto della presente impugnativa.

Infatti, nel caso di specie, i ricorrenti, come articolato nelle ragioni di fatto a sostegno del presente ricorso, sono inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

Pertanto, difformemente da quanto statuito nella Direttiva 2005/36/CE, sono considerati dal M.I.U.R. docenti privi di abilitazione pur vantando il possesso dei titoli e dei requisiti curriculari necessari e sufficienti all'insegnamento nelle graduatorie di III fascia.

I docenti di III fascia sono potenzialmente assumibili, con contratti a termine, al fine di ricoprire cattedre vacanti e svolgere supplenze, adempiere ad incarichi, mansioni e sottoscrivere contratti di analoga natura rispetto a quelli dei colleghi di ruolo.

D'altronde ai docenti inseriti in III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, in fase di stipula dei contratti di lavoro subordinato, viene riconosciuta la formale qualifica di "insegnanti" ritenuti idonei allo svolgimento della professione ed in possesso di titolo valido all'esercizio dell'attività didattica.

Il C.C.N.L. di categoria, relativo al personale del comparto scuola, dispone che il mancato possesso di idoneo titolo o abilitazione professionale costituisce causa di risoluzione e, quindi, di estinzione del contratto.

L'illogicità del sistema appare muscolosa.

Da un lato, i precari di terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto sono considerati personale idoneo e pienamente qualificato allo svolgimento della professione docente, al punto da poter essere a loro affidata la responsabilità della classe e la formazione delle generazioni future, ma, al contempo, gli stessi docenti, vengono definiti dallo stesso Ministero "non abilitati" e pertanto esclusi da un concorso pubblico.

Tale interpretazione è chiaramente in contrasto e in disarmonia, non soltanto con la Direttiva UE 2005/36/CE ma con il precetto costituzionale di cui all'art. 97 che impedisce alle Pubbliche Amministrazioni di assumere personale inadeguato allo svolgimento della professione.

Ancora, l'art. 33 della Costituzione, statuisce che è necessario trovarsi in possesso di apposita abilitazione, al fine di poter esercitare la professione di insegnante, in ragione di tanto o si dichiarano abilitati tutti i precari, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, oppure, paradossalmente, non risulterebbero validi l'insieme dei verbali e dei registri da questi ultimi sottoscritti, con l'ulteriore conseguenza che gli

esami, gli scrutini, i diplomi, conseguiti dagli studenti imbattutisi, nel loro percorso, in un docente di terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sarebbero da invalidare.

I provvedimenti impugnati appaiono illegittimi nella parte in cui, stravolgendo la logica della Direttiva Europea 2005/36/CE, normativa self-executing, non qualificano “abilitante all’insegnamento” lo stesso titolo che Ministero dell’Istruzione ritiene essere idoneo e sufficiente per insegnare (in III fascia).

Quanto alla presunta mancanza di formazione professionale, attribuita impropriamente al personale docente precario di III fascia si rammenta all’Eccellentissimo Giudicante, come tale considerazione risulti in contraddizione con quanto statuito all’art. 63 Capo VI del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola laddove è indicato che: *“l’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse ed opportunità per garantire la formazione in servizio”*.

Orbene, il docente iscritto nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, allorché verrà assunto con contratto a tempo determinato, sarà collocato in servizio e dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto ex art. 7 del D.L. n. 368/2001.

Dall’interpretazione letterale dei testi normativi, si deduce che il docente inserito nella III fascia, potenziale dipendente del MIUR e reclutabile per ricoprire cattedre vacanti o supplenze, non può che risultare in possesso di una completa formazione, vantando tra l’altro un vero e proprio diritto alla formazione ed elevazione professionale costituzionalmente garantito dall’art. 35.

Ritenuto pertanto che i ricorrenti sono in possesso di titolo reputato dallo stesso Legislatore idoneo allo svolgimento della professione di docente (nelle graduatorie di III fascia), gli stessi rivendicano, legittimamente, in applicazione della Direttiva 2005/36/CE, il possesso di un titolo che deve essere qualificato già abilitante, pertanto non possono essere esclusi dalla partecipazione al concorso indetto dal MIUR e oggetto di impugnazione.

Infine per mera completezza espositiva si precisa che l’attività di docente, viene impropriamente qualificata dal MIUR quale esercizio di una “libera professione”, per la quale sarebbe prescritto, ai sensi dell’art. 33 comma V della Costituzione, un esame di stato abilitante.

Eppure la Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 1964 ha definitivamente ribaltato tale asserzione, statuendo che non trattandosi di una professione libera per il lavoro di insegnante non è necessariamente prescritto il conseguimento dell’abilitazione, ma basta che l’idoneità all’insegnamento sia accertata attraverso assunzione diretta all’impiego.

Ancora gli ermellini affermano *“... che l’esame di Stato, imposto dall’art. 33, quinto comma, della Costituzione, per l’abilitazione all’esercizio professionale, si riferisce alle libere professioni è principio pacifico... il professore supplente, anche se temporaneo, sia da considerare impiegato dello Stato è fuori contestazione”*.

In ragione di quanto dedotto possiamo affermare che la Corte ritiene che in nessun caso l’insegnante possa essere qualificato come libero professionista.

La ricaduta logico-giuridica di tale assunto è che se le uniche professioni per le quali è richiesta l'abilitazione sono, ai sensi dell'art. 2229 c.c., quelle che richiedono iscrizione all'albo o ordine professionale, non essendo prevista per la professione dell'insegnante alcun albo, l'abilitazione non può essere qualificata come condizione per l'insegnamento.

Pertanto, ingiustificata ed illegittima appare la discriminazione operata ai danni delle ricorrenti.

B) SULLA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 4 COMMA 3, DEL D.D.G. DEL 01 FEBBRAIO 2018 PUBBL. IN G.U. IL 16/02/2018

ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO NELLA PARTE IN CUI SI PREVEDE CHE LE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO POSSA ESSERE FORMULATA ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO L'USO DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTITO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il sistema informatico predisposto dall'amministrazione resistente per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è stato ideato in modo tale da determinare il blocco informatico delle istanze provenienti dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti.

In altri termini, i ricorrenti non hanno potuto presentare la propria domanda di ammissione alle procedure di assunzione attraverso la funzione disponibile sul portale on line del MIUR perché il sistema telematico non consentiva di dichiarare un titolo di accesso diverso dall'abilitazione.

I ricorrenti, dunque, hanno dovuto presentare una domanda di partecipazione in modalità cartacea, con raccomandata A/R, e ciò pur nella consapevolezza che, ai sensi del bando oggi impugnato, tali domande non sarebbero state prese in considerazione.

Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 art. 51 della Costituzione di una procedura di acquisizione delle domande di partecipazione ad un concorso pubblico consegnato in modo tale da determinare la chiusura telematica alle istanze provenienti da candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti e l'invalidazione delle domande presentate in forma cartacea.

Questa difesa non ignora come la modalità di partecipazione alle procedure selettive alle dipendenze del MIUR può assumere molteplici forme, purché tuttavia non si disattendano le previsioni dell'articolo 97 circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non ci si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo testo costituzionale, in base al quale *“tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza”*.

Pertanto, qualunque sia il metodo di reclutamento prescelto dall'amministrazione, esso deve caratterizzarsi per la capacità di rispettare i principi costituzionali posti dai due articoli citati, consentendo cioè, secondo criteri meritocratici e neutrali, la scelta dei candidati che si presentino oggettivamente come i più qualificati. Dall'osservanza di tali principi scaturisce l'inderogabile esigenza di scegliere modalità di reclutamento che

garantiscono la più ampia partecipazione possibile e, anzitutto, la presentazione della relativa domanda da parte di tutti i soggetti che si ritengono in possesso dei necessari requisiti.

Con ciò, ovviamente, non si vuole sostenere che tutti i cittadini possano partecipare alle procedure selettive, ma si intende sottolineare che ogni cittadino deve poter presentare la propria domanda di partecipazione, salva poi la facoltà di controllare l'esistenza dei necessari requisiti e di escludere, ex post, i candidati ritenuti privi dei titoli richiesti.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il fumus boni iuris, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

In merito invece al periculum in mora, pacifico è che la mancata tempestiva partecipazione dei ricorrenti al concorso recherà agli stessi un pregiudizio grave ed irreparabile.

I ricorrenti hanno interesse a vedersi inserire, in forza di un provvedimento cautelare, tra gli ammessi al concorso e tale interesse è perfettamente sovrapponibile al bilanciamento dell'interesse pubblico, in quanto la tempestiva partecipazione dei ricorrenti alle fasi concorsuali non recherebbe alcun danno, patrimoniale, all'amministrazione.

Anzi, è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura concorsuale oggi sub iudice e la stessa partecipazione tardiva dei ricorrenti alle procedure concorsuali costituirebbe un oggettivo danno erariale per le casse dello Stato.

In proposito, il CONSIGLIO DI STATO, in ADUNANZA PLENARIA, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

CIÒ CHE IMPORTA È CHE SI GIUNGA AL MERITO RE ADHUC INTEGRA, IN MODO DA EVITARE IL DANNO GRAVE E IRREPARABILE DEI RICORRENTI, CONSENTENDOGLI DI PARTECIPARE ALLE PROVE CONCORRENTI A PARITÀ DI CONDIZIONI CON GLI ALTRI CONCORRENTI, ED A SCONGIURARE IL RISCHIO PER L'AMMINISTRAZIONE DI UNA INVALIDAZIONE TOTALE DELL'INTERA PROCEDURA CONCORRENTI.

Allo stato dei fatti, invece, la concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporta un passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione riservata dei candidati, l'Amministrazione evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale" con l'onere, economicamente rilevante, di attivare nuove procedure concorsuali (suppletive) per i candidati ammessi tardivamente.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del periculum in mora.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria secondo cui "*il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo*" di fronte al "*rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale*".

Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

IN VIA PRELIMINARE - sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo l'inserimento dei ricorrenti negli elenchi degli ammessi a sostenere le prove del concorso a cattedre bandito con il D.D.G. del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca n. 85 del 01 febbraio 2018 e pubb. sulla G.U. n. 14 del 16/02/2018;

NEL MERITO

1. annullare gli atti impugnati nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per i ricorrenti, accertando il diritto dei ricorrenti a partecipare al concorso indetto con D.D.G. n. 85 del 01/02/2018 e pubb. sulla G.U. n. 14 del 16/02/2018;

2. per l'effetto condannare il MIUR a considerare validamente prodotta la domanda dei ricorrenti di partecipazione alla procedura concorsuale.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

Si producono i documenti di cui in narrativa.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Napoli 10/04/2018

Avv. Antonio Auricchio

ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE PROVVISORIE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.

L'esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di arrecare gravi, imminenti ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti dal momento che è ormai imminente lo svolgimento della prova scritta, dalla quale essi risultano essere stati ingiustamente esclusi.

Verrà infatti, nei prossimi giorni, pubblicato il calendario delle operazioni selettive relative alle diverse classi concorsuali bandite.

E' di tutta evidenza che la mancata partecipazione dei ricorrenti finirebbe per consolidare il danno subito, rendendo irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni a fronte della difficoltà organizzativa nel ripetere le prove.

Di contro, l'ammissione con riserva dei ricorrenti non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura de qua, già organizzata tenendo conto delle migliaia di domande pervenute e della articolazione regionale del concorso, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti.

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 c.p.a., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole non potrebbe comunque intervenire prima dell'effettuazione di tali prove e, quindi, in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio, si chiede alla S.V. ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio.

Avv. Antonio Auricchio

Segue procura